

CONVENZIONE TRA

Comune di Curtatone, di seguito denominato "Comune", nella persona del Responsabile di Servizio domiciliato per la sua carica presso il Comune di (MN),

e

L'Associazione "Club delle Tre Età Onlus", di seguito denominata "Associazione"; via Indipendenza, 2 – 46100 Mantova; iscrizione al Registro regionale con decreto n° 64981 settore "A1/1083" e iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare con decreto n. 10166 del 08/06/2002, Onlus – D. Lgs. 04/12/1997;

PREMESSO CHE:

- Il Comune intende promuovere attività di carattere ricreativo, sociale, culturale, sportivo, ecc. in collaborazione con l'Associazione,
- Le leggi 266/1991 e 328/2000 sul volontariato prevedono la partecipazione attiva delle associazioni di volontari, convenzionate con le istituzioni, nella risposta ai bisogni di rilevanza sociale;
- l'apporto dell'Associazione è integrativo e non sostitutivo degli interventi istituzionali;
- l'Associazione s'impegna a garantire la qualità degli interventi definiti nella presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

OGGETTO DELL'ATTIVITA'

Il Comune e l'Associazione cooperano per favorire, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della legge 266/91 art. 7 e del D. LGS n° 267/2000 art. 8, gli obiettivi e disposizioni emanate dal Comune, senza che in alcun modo l'attività dei volontari possa configurarsi sostitutiva del personale del Comune, con l'esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica.

A tal fine l'Associazione s'impegna ad effettuare servizio di volontariato nei sotto elencati ambiti:

- "Una Voce Amica": chiamata telefonica quotidiana agli anziani che vivono soli, con possibilità di avvisare i famigliari o il Comune in caso di necessità;
- "Visite Amicali": un nostro volontario effettuerà delle visite al domicilio delle persone che segue, al fine di creare un rapporto umano diretto, di fiducia, e per poter valutare correttamente le modalità di intervento in determinate situazioni. Inoltre questo volontario potrà essere di supporto alla persona per un accompagnamento al pronto soccorso o visite in ospedale in caso di ricovero;
- Segretariato Sociale: servizio di supporto alla compilazione di documentazione varia e di informazione di come accedere ai servizi e/o prestazioni varie;

ART. 2

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Referente per l'Associazione è il Presidente pro-tempore, che si impegna a concordare preventivamente col Comune i servizi da svolgere. Tali servizi, compresi in quelli citati all'articolo 1, verranno annualmente formalizzati e descritti in successivi atti d'intesa.

Il Comune si riserva di verificare e controllare la qualità delle prestazioni.

ART. 3

ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

L'Associazione, per l'esecuzione delle attività individuate nell'Art.1 della presente Convenzione, mette a disposizione un numero di volontari adeguato al volume di attività da svolgere.

ART. 4
OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune s'impegna a:

- Fornire ogni tempestiva informazione utile per l'espletamento delle attività individuate nell'Art. 1 della presente Convenzione;
- Identificare, se necessario, le modalità di coordinamento delle attività dei volontari con quella istituzionale svolta dagli operatori comunali;
- Controllare e verificare periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la qualità e la quantità del servizio prestato dall'Associazione attraverso incontri e/o relazioni periodiche e richieste all'Associazione di informazioni riguardanti i risultati delle prestazioni.

ART. 5
OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione s'impegna, oltre al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, a garantire:

- L'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità, per il tempo concordato, le attività oggetto della Convenzione, fatta salva la facoltà di recedere in ogni momento secondo le modalità enunciate nel successivo art. 9;
- Il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale dell'utente, delle sue convinzioni religiose ed opinioni politiche;
- La competenza specifica per le attività oggetto della presente Convenzione;
- L'osservanza delle modalità di cui all'articolo 2 nonché dell'eventuale coordinamento con gli operatori comunali;
- Il rispetto degli scopi e delle metodologie indicate dai competenti organi comunali;
- La tempestiva informazione in merito ad ogni variazione e notizia utile alla corretta gestione del servizio;
- La stipula di apposita polizza assicurativa, per i volontari che prestano la loro opera, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività convenzionate nonché per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno generato dallo svolgimento delle suddette attività.

ART. 6
CONDIZIONI ECONOMICHE

Il Comune darà un contributo di € 500,00 (euro cinquecento) da versare in una unica rata entro il 31/12/2017.

ART. 7
RESPONSABILITA'

I Responsabili diretti della gestione del servizio sono, in rappresentanza del Comune, il Responsabile del Servizio Sig. e, in rappresentanza dell'Associazione, il Presidente pro-tempore o un suo delegato.

I responsabili della gestione vigilano, reciprocamente, sullo svolgimento delle rispettive attività avendo cura di verificare che gli operatori ed i volontari rispettino i diritti, la dignità e le operazioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.

ART. 8

DURATA

La presente Convenzione ha decorrenza dal 15/03/2017 al 31/12/2017.
L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

ART. 9

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

E' attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso all'altra nel termine di almeno 60 (sessanta) giorni, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso in cui il Comune accerti a mezzo di apposita relazione da parte dei competenti organi comunali, che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da verificare la non realizzazione delle attività descritte nel precedente Art. 1 della presente Convenzione, dopo aver contestato, a mezzo di lettera raccomandata A/R all'Associazione le irregolarità rilevate, può dichiarare la risoluzione del rapporto.

La stessa procedura con le stesse conseguenze può essere attivata dall'Associazione, qualora venga riscontrata l'inadempienza, anche parziale, da parte del Comune degli obblighi di cui all'Art. 4 e Art. 6.

ART. 10

SOSPENSIONE O RIDUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio prestato dall'Associazione non può essere sospeso o ridotto, salvo:

- I casi di forza maggiore, non imputabili all'Associazione;
- In presenza di cause gravi, dovute al Comune;

L'Associazione ha l'obbligo di comunicare ai competenti organi comunali, con la massima sollecitudine, i casi di forza maggiore o le cause ostative imputabili al Comune che dovessero comportare la sospensione o la riduzione del servizio.

ART. 11

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione.

ART. 12

REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione, è esente sia di imposta di bollo che dall'imposta di registro in virtù del disposto dell'Art. 8 legge n° 266/1991 e verrà registrata solo in caso d'uso.

ART. 13

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività di volontariato.

Letto, approvato e sottoscritto.

..... lì

Comune di
Il Responsabile del Servizio

Associazione "Club delle Tre Età Onlus"
Luciano Tonelli